



Rep. n.

COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

Città Metropolitana di Milano

CONTRATTO DI CONCESSIONE AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno #ANNOSTIPLET# , il giorno #GIORNOSTIPLET# del mese di #MESESTIPLET# alle ore _____ in Cassina de' Pecchi presso la Residenza Municipale avanti a Me Dott. Angelo Spasari, Segretario Comunale, firma digitale intestata a _____ rilasciata da _____ n. _____ valida sino al _____ e non revocata, Pubblico Ufficiale legittimato al rogito dei contratti tutti nei quali il Comune di Cassina de' Pecchi è parte ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett.c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U.E.E.LL., sono comparsi i signori:

1) #RESPONSABILE_UFFICIO# , nato a _____ il _____ , C.F. _____ firma digitale intestata a _____ rilasciata da _____ n. _____ valida sino al _____ e non revocata, domiciliato per la carica presso la sede Comunale, il quale interviene al presente atto in rappresentanza del "COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI" con sede in Cassina de' Pecchi (MI) CAP 20060 P.zza de' Gasperi, C. F. 83500570151 - Responsabile dell'Area _____ come da atto di nomina del Sindaco n. ____ in data _____ , depositato agli atti del Comune di seguito denominato nel presente atto semplicemente "Comune";

2) _____ , nato a _____ il _____ e residente in Via _____ , _____ , firma digitale intestata a _____ rilasciata da _____ n. _____ valida sino al _____ e non revocata, il

quale interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante dell'..... #RAGSOC_CONTRAENTE1#, con sede legale in #COMUNE_CONTRAENTE1# - #INDIRIZZO_CONTRAENTE1# CAP ____ - C.F. #CODFISC_CONTRAENTE1# di seguito denominato nel presente atto semplicemente "concessionario".

Come risulta dall' autocertificazione di iscrizione alla CCIAA rilasciata dall'impresa interessata in data _____.

PREMESSO

- Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 ,nonché ai sensi dell'art. 52-bis della Legge n. 89/1913 e degli artt. 21,24 e 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con riferimento anche alle regole tecniche attuative delle stesse disposizioni con firma digitale rilasciata da Ente certificatore autorizzato;

- che, con Determinazione del Responsabile dell'Area _____, n. _____ del _____, esecutiva, avente ad oggetto: " _____"sono state definite le finalità, le clausole essenziali ed i criteri di aggiudicazione della concessione di cui trattasi, per un valore di euro _____, approvando altresì la bozza di capitolato e di contratto di concessione _____ ;

- che, con la determinazione de qua, si è autorizzata l'indizione di una procedura su invito ai sensi dell'articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016 con invito agli operatori che hanno manifestato la propria volontà di essere

invitati, a seguito di apposito avviso pubblicato sul sito del Comune;

- che, con Determinazione dello stesso Responsabile n. del _____, esecutiva, è stato approvato il verbale della procedura di gara e la concessione di servizi è stata affidata definitivamente all'operatore #RAGSOC_CONTRAENTE1# - per un valore complessivo di € _____, prevedendo quale canone da corrispondere al Comune un importo di euro %;

- che si intende disciplinare mediante apposito contratto la concessione di gestione della piscina comunale sita in via Radioamatori;

- che il quadro di budget posto a base di gara, la proposta economica formulata in sede di gara, la durata della concessione, costituiscono i presupposti e le condizioni di base determinanti l'equilibrio della concessione;

- che, l'operatore non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, come risulta dal DURC rilasciato da INAIL e INPS il _____;

- che, il possesso dei requisiti del concessionario è stato verificato positivamente, come risulta dal _____ ai sensi dell'articolo 32 del D.lgs n.50 /2016.

- che, in ottemperanza all'art.26 del D.lgs 14/03/2013 n. 33, il responsabile unico del procedimento deve aver inviato i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del Comune.

**Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula
quanto segue:**

Articolo 1. Premesse e documenti contrattuali e Oggetto del contratto.

Le premesse e i documenti richiamati nel presente atto formano parte integrante e sostanziale dell'atto medesimo, anche se non tutti materialmente allegati. Sono specificatamente richiamati nel presente atto: avviso di gara; capitolato di gestione e quadro di budget posto a base di gara; offerta tecnica ed economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara e relativo quadro di budget; la bozza del presente atto.

Alle condizioni di cui al presente atto e agli atti e alla normativa ivi richiamati Il Comune di Cassina de' Pecchi, come sopra rappresentato, affida in concessione all'operatore #RAGSOC_CONTRAENTE1#, rappresentata dal Sig. _____, che accetta, la gestione funzionale ed economica della piscina comunale sita in via radioamatori, rappresentata come da planimetria allegata e individuata al catasto urbano edilizio del Comune di Cassina de Pecchi al foglio 9 mappale 13, con superficie lorda totale pari a 1228,00 mq, secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato di gestione e alle condizioni indicate nella citata determinazione n. ____ del _____, atti tutti che si intendono qui integralmente riportati e trascritti quantunque non materialmente allegati. Il concessionario avendo verificato e valutato lo stato e le condizioni della piscina, accetta e si impegna a gestire

funzionalmente ed economicamente la piscina ed a svolgere le seguenti attività elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: a proprio rischio operativo e responsabilità, assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo e secondo i termini e le modalità di cui al presente atto, al capitolato di gestione e all'offerta prodotta in sede di gara la gestione della piscina e di tutte le parti annesse, la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria nei limiti indicati oltre e l'erogazione dei servizi in conformità a quanto previsto nel capitolato di gestione e nella proposta formulata in sede di gara e l'esecuzione di tutte le attività previste nel capitolato di gestione e nella proposta formulata in sede di gara, nonché esercitare la facoltà d'uso di godimento della piscina qui accordata per tutta la durata della presente concessione, ininterrottamente ed in conformità alla destinazione d'uso della piscina, oltre che al pagamento del canone di concessione nella misura e con le modalità di cui nel prosieguo del presente atto . La documentazione tecnica ed in ogni caso tutto quanto sviluppato dal concessionario relativamente alla presente concessione durante la vigenza della stessa è e resta di esclusiva proprietà del Comune concedente. Il concessionario dichiara di e riconosce espressamente di non aver alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma di quanto sopra menzionato se non per lo svolgimento di attività correlata all'esecuzione della presente concessione. Il concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Comune

contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione della presente concessione. Sono in ogni caso a carico del concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno. Il Comune resta estraneo ai rapporti tra il concessionario e i titolari o concessionari delle opere di ingegno e alle eventuali controversie tra di loro.

Articolo 2. Durata, valori della concessione, equilibrio economico e finanziario

La concessione viene assentita per il periodo a partire dal ____ al, data indicata nel Verbale di Consegna di cui sotto in attesa della stipula del contratto sotto le riserve di legge. Il concessionario è consapevole, fin dalla formulazione della propria proposta, che la presente concessione è di durata breve, rappresentando essa una "concessione ponte" per garantire l'apertura della piscina in attesa della ristrutturazione e adeguamento strutturale della stessa, oggetto di un più ampio contratto di concessione di lavori, che sarà stipulato allorquando la procedura di partenariato pubblico privato ad iniziativa privata sarà conclusa. La piscina viene consegnata al concessionario per le finalità di cui al presente atto nello stato di fatto e di

diritto in cui si trova e il concessionario dichiara di aver eseguito ogni verifica e di aver preso completa conoscenza dell'Immobile e delle condizioni, anche di manutenzione, del medesimo, nonché dei luoghi oggetto della concessione. La formale e definitiva consegna dell'Immobile avviene mediante redazione, in contraddittorio, di apposito verbale (di seguito "il Verbale di Consegna") in cui saranno indicati ed elencati gli eventuali beni di proprietà del concessionario che alla cessazione della concessione sarà legittimato ad asportare. Eventuali modifiche/integrazioni all'elenco da parte del Concessionario dovranno essere comunicate formalmente al Comune ai fini della necessaria approvazione. Dal momento della consegna e per tutta la durata della presente concessione, il Concessionario assume la responsabilità di custode del bene. Alla cessazione della concessione, il Concessionario dovrà restituire l'Immobile, in buono stato di conservazione e, in ogni caso, idoneo allo svolgimento delle Attività.

2. Il quadro di budget posto a base di gara, la proposta economica formulata in sede di gara con relativo quadro di budget riformulato dal proponente, la durata della concessione, costituiscono i presupposti e le condizioni di base determinanti l'equilibrio economico e finanziario della concessione.

3. Per le obbligazioni assunte con la concessione, al concessionario viene attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente la piscina secondo quanto previsto

nel capitolato di gestione e nella proposta formulata in sede di gara. Il soggetto deputato alla certificazione della buona esecuzione è il responsabile del procedimento.

4. Le Parti convengono di procedere a una revisione del Piano di budget posto a base di gara, così come modificato eventualmente in sede di gara, qualora si riscontri un'alterazione dei valori ivi indicati di almeno una percentuale del cinque per cento e allorquando le variazioni di detti valori siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie:

a) gli eventi di Forza Maggiore che comportino una sospensione ovvero una riduzione delle attività;

b) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di gestione economica e/o funzionale della piscina o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;

Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del quadro di budget dovrà essere effettuata a vantaggio del Comune così come previsto nel capitolato di gestione cui si rinvia.

5. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui sopra, al fine di avviare la procedura di revisione, il

Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Comune con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di una relazione esplicativa, che illustri i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione, di una relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti, di una "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.

La revisione per il ripristino delle condizioni di Equilibrio è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Concessionario e che hanno dato luogo alla revisione. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione, si applica quanto previsto oltre nel presente contratto in merito al recesso.

Articolo 3. Domicilio e tracciabilità dei flussi.

1. Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della Legge 3/08/2010 n. 136 e s.m.i con riguardo alle tariffe riscosse e/ altre eventuali entrate

2. Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-Ufficio

Territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaffidatario /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Al fine di dare pieno soddisfacimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si indica il n. _____ quale CIG (codice identificativo di gara). Detti dati dovranno essere riportati nella causale di tutti i bonifici di pagamento disposti tra i componententi in esecuzione della presente concessione.

Articolo 4 Obblighi del concessionario

1. Il concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la gestione della piscina. Il concessionario si impegna a mantenere la piscina e per quanto concerne la manutenzione straordinaria nei limiti previsti dal presente atto e nel capitolato di gestione e ad effettuare le attività ed erogare i Servizi in conformità a quanto stabilito nel capitolato gestionale e nella proposta formulata in sede di gara. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) acquisire, mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessari per la prestazione delle attività dedotte nella concessione di che trattasi, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o

integrazioni della normativa applicabile;

b)garantire la disponibilità della piscina secondo gli standard disciplinati nel capitolato di gestione;

c)forniture per tutta la durata della concessione le attività e i servizi di cui al capitolato di gestione e alla proposta formulata in sede di gara

d)manutenere la piscina e per quanto concerne la manutenzione straordinaria nei limiti e secondo le condizioni contenute nel presente atto, nel capitolato di gestione e nell'offerta prodotta in sede di gara;

e) provvedere a propria cura e spese alla sottoscrizione dei contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, raccolta rifiuti, servizio telefonico e quant'altro occorrente in ragione delle tecnologie disponibili, tenendo indenne il Comune da ogni spesa, responsabilità o adempimento connesso e obbligandosi alla cessazione della concessione a provvedere alla disdetta dei medesimi contratti, fatta salva la facoltà del Comune di richiedere il subentro ;

f)prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e la polizza assicurativa di cui oltre nel prosieguo del presente atto;

g)svolgere tutte le attività dedotte nella concessione di che trattasi con la massima diligenza e nel pieno rispetto della stessa e della normativa applicabile;

h)rispettare i tempi previsti nel presente atto, nel capitolato gestionale e nella proposta formulata in sede di gara;

i) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Comune, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;

j) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Le attività dedotte nella concessione devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il concessionario si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri dipendenti tutte le norme di cui sopra e a prendere, inoltre, di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, nonché la sicurezza dei terzi. Il concessionario si impegna, in particolare, al rispetto degli obblighi di legge in vigore in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dei lavoratori. A tal fine il concessionario dichiara, ai sensi dell'art. 90, comma 9, del Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81 e s.m.i., di

applicare ai propri lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento relativo alla categoria nonché alla località in cui si svolgono i servizi, e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. Il concessionario è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;

1) versare al Comune un canone, come proposto in sede di gara, stabilito in euroal momento della sottoscrizione del contratto secondo le modalità che saranno indicate dal Comune. Il canone di concessione non potrà subire revisioni o riduzioni per qualsivoglia motivo e a qualsivoglia titolo, convenendosi espressamente la aleatorietà del rapporto concessorio. Il pagamento del canone dovrà effettuarsi secondo le modalità stabilite e non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Concessionario, qualunque ne sia il titolo. Per il ritardato, ovvero mancato pagamento delle somme comunque dovute in dipendenza del presente atto, il Concessionario dovrà corrispondere gli interessi di mora dal giorno in cui è venuto a

maturare il debito fino al giorno in cui viene
eseguito il pagamento. La misura percentuale degli
interessi di mora è pari al saggio degli interessi
legali per il debito maturato. La prova del
pagamento non può essere data che mediante
esibizione della ricevuta

	2. Sono a totale carico del Concessionario tutti gli	
	oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie	
	per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni	
	ad esso riconducibili previste nel presente atto, nel	
	capitolato gestionale e nella proposta formula in sede di	
	gara. Il Concessionario non potrà eccepire, nel corso della	
	gestione, la mancata conoscenza di condizioni e/o di	
	elementi non valutabili ai sensi dell'articolo 1176 del	
	Codice Civile, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi	
	si configurino come cause di Forza Maggiore. Per forza	
	maggiore si intende ogni atto o fatto imprevisto o	
	imprevedibile che la parte che lo invoca non avrebbe potuto	
	prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria	
	diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile in	
	tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni ai sensi	
	del presente atto. A titolo esemplificativo e non esaustivo	
	e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono	
	cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:	
	scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il	
	Comune, il o il concessionario; guerre o atti di ostilità,	
	comprese azioni terroristiche , sabotaggi, atti vandalici e	
	sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;	
	esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; fenomeni	
	naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti,	
	siccità, accumuli di neve o ghiaccio; epidemie e contagi;	

indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Comune, al concessionario o a terzi affidatari di prestazioni oggetto del presente atto; impossibilità per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell'intervento; ritrovamento di reperti archeologici; atti o fatti posti in essere da terzi;

3. Il Concessionario si impegna a:

a) fornire al Comune, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi del presente atto, del capitolato di gestione e della proposta formulata in sede di gara e rendere disponibili tali documenti on line;

b) trasmettere al Responsabile del Procedimento tutti i chiarimenti richiesti;

c) partecipare alle visite che il, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dallo stesso designati effettueranno al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza;

d) informare tempestivamente il Comune in relazione a:

(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'erogazione dei Servizi e/o delle attività, sia indisponibilità, anche parziale, della piscina o dei Servizi e/o attività;

(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza della concessione e del presente atto;

(iii) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario che possano pregiudicare la sua capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal presente atto e dagli atti ivi richiamati;

(iv) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione e sulla gestione della piscina ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dal presente atto, dal capitolato di gestione e dalla proposta formulata in sede di gara;

e) inviare periodicamente e per via telematica, le informazioni economiche, finanziarie, tecniche e gestionali sulle attività oggetto della Concessione, sui loro costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Comune;

- f) adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 15 [quindici] giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune o al verificarsi di uno degli eventi di cui alla lettera d);
- g) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente atto per cause imputabili al Concessionario.
- h) Mantenere i requisiti necessari per l'assunzione della concessione di che trattasi. A tal fine concessionario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Articolo 5. Penali

Nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali troveranno applicazione le penali di cui all'art. 22 del Capitolato di gestione. Per gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale si provvederà a rivalersi sulla garanzia fideiussoria di cui oltre nel presente atto. Resta in tutti i casi salva l'azione di risoluzione per inadempimento del Concessionario ai sensi di quanto previsto oltre nel presente atto, qualora l'applicazione di penali,

cumulativamente considerate, superi il 10 %(dieci per cento)
del valore complessivo della concessione

Articolo 6. Decadenza e conseguente Risoluzione, revoca e recesso.

1. Il Comune avrà titolo di dichiarare la decadenza del concessionario dalla concessione, oltre che per i casi previsti nel capitolato di gestione cui si rinvia e/o in altri punti del presente atto , anche nei seguenti casi :

- a. l'inadempimento del concessionario agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione - in qualsiasi modo accertato dal Comune di Cassina de' Pecchi ai sensi del comma 9-bis del sopraindicato art. 3.
- b. in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva o documento equipollente negativo per due volte consecutive.
- c. qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati e quanto previsto nel capitolato di gestione,
- d. superamento della soglia massima per le penali così come previsto sopra nel presente atto e nel capitolato di gestione;
- e. gravi violazioni del Capitolato di Gestione che comportino l'applicazione di penali per l'indisponibilità della piscina ovvero per la mancata

erogazione dei Servizi e/o attività, secondo quanto previsto nel presente atto e nel capitolato di gestione;

f. la mancata attivazione della cauzione e/o copertura assicurativa di cui al presente atto e nel capitolato di gestione;

g. gravi violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali.

h. in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli articoli 83 e seguenti del D. Lgs n.159/2011

i. qualora il concessionario rimanga inadempiente al pagamento del canone di concessione infruttuosamente decorso il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine indicato nella diffida al pagamento inviata dal Comune;

j. qualora venga riscontrata l'omissione della manutenzione a carico del concessionario;

2. Nelle ipotesi di decadenza e conseguente risoluzione della concessione il Comune, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato non inferiore a 15 (quindi) giorni provvederà a dichiarare la decadenza della concessione e la conseguente risoluzione del contratto. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al

seguente ufficio [.....], indirizzo di posta elettronica [.....]del Concessionario.

3. In caso di decadenza e conseguente risoluzione del presente atto ai sensi del presente articolo, le Parti verificano le seguenti voci al fine di quantificare le somme dovute ad una delle due parti:

(i) i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Comune, in relazione a tutti i costi necessari per garantire la prosecuzione dei Servizi e/o attività;

(ii) le tariffe ed altri introiti del concessionario fino alla data di risoluzione al netto dei costi di gestione;

Al fine di quantificare tali importi, il Comune e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro apposito verbale entro 10 [dieci] giorni successivi al provvedimento del Comune che dichiara la decadenza e conseguente risoluzione del presente atto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

Nelle more dell'individuazione di un Concessionario

subentrante, nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del presente atto .

La Concessione potrà essere revocata dal Comune solo per inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse con contestuale comunicazione tramite PEC al seguente ufficio, indirizzo di posta elettronicadel Concessionario della revoca stessa, unitamente ai motivi. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:

- a) le penali e ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della revoca del presente atto.
- b) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento della parte di gestione ancora da svolgere, valutata sulla base del piano di budget posto a base di gara così come modificato in sede di proposta formulata in sede di gara .

Al fine di quantificare gli importi di cui sopra, il Comune in contraddittorio con il Concessionario redigerà apposito verbale di consegna entro 15 (quindi) giorni successivi alla ricezione da parte del Concessionario del provvedimento di revoca della Concessione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i

fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati. Le somme corrisposte dal Comune al Concessionario di cui sopra saranno destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori. Tali somme saranno indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

7. Qualora entro un periodo di 30 (trenta) giorni non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione del piano di budget posto a base di gara così come modificato in sede di gara nella proposta formulata, il Concessionario ovvero il Concedente potrà recedere dal presente atto. In caso di recesso dalla Concessione ai sensi del presente articolo, le Parti provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro 15 [quindi] giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione di recesso dal presente atto, al fine di quantificare gli importi relativi alle sole seguenti voci:

a) le tariffe ed altri introiti del concessionario fino alla data di risoluzione al netto dei costi di gestione;

b) gli oneri e i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Comune in relazione ai costi necessari affinché i Servizi e/o le attività possano essere erogati conformemente al presente atto,

al capitolato di gestione e alla proposta formulata in sede di gara .

2. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui sopra sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del presente atto. Fermo restando quanto previsto sopra, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire la piscina alle medesime modalità e condizioni del presente atto fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui sopra.

Articolo 7. Forza maggiore e sospensioni delle attività .

1. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di Forza Maggiore, per la cui definizione a titolo esemplificativo e non esaustivo si rinvia a quanto previsto sopra nel presente atto, la Parte che non può adempiere a causa di tale evento ne dovrà dare immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento e indicandone la prevedibile durata. La Parte dovrà altresì indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare. Alla ricezione di tale informativa, le

Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni comuni di risoluzione e/o mitigazione degli effetti causati dalla Forza Maggiore. Ciascuna parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative.

2. Qualora in seguito a un evento di Forza Maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario, il Concessionario non sia in grado di prestare il/i Servizio/i e/o le attività in tutto e/o in parte, dovrà fornire nell'informativa di cui sopra al Comune una descrizione del/dei Servizio/i e/o delle attività che non può/possono essere prestati a causa di tale evento, nonché di quelli che possono essere erogati, seppur parzialmente. Entro 10 [dieci] giorni dall'avvenuta ricezione di tale informativa, il Comune potrà chiedere eventuali chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi 10[dieci] giorni circa le motivazioni addotte dal Concessionario in relazione ai Servizi e/o attività non erogabili. Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Comune, le Parti avranno 10 [dieci] giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per l'erogazione del/dei Servizio/i e/o attività interessati dall'evento. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il Comune applicherà le decurtazioni e le penali di cui al capitolato di gestione. Qualora il Comune non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sulla informativa inviata dal Concessionario entro il termine di cui sopra, il Concessionario medesimo dovrà

comunque continuare a fornire i Servizi e/o le attività erogabili indicati nell'informativa.

2. Il Comune si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi e/o attività per motivi di pubblico interesse o necessità, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico-logistiche, dando preavviso scritto al Concessionario non inferiore a 15 (quindici) giorni. Nell'eventualità di tale sospensione, troveranno applicazione le disposizioni di cui sotto.

3. Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa del servizio e/o attività dedotte nella presente concessione, nelle ipotesi di cui al comma 2:

a) qualora la sospensione ecceda i 15[quindi] giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, i termini di gestione del/i Servizio/i, nonché il periodo di validità della presente concessione, si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, saranno prorogati di comune accordo tra le Parti;

b) qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da comportare una Alterazione dell'Equilibrio Economico- Finanziario, il Concessionario, al fine di ripristinare l'Equilibrio medesimo, potrà avviare la procedura di revisione del Piano

Economico Finanziario di cui sopra nel presente atto. E' fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito alla revisione del Piano Economico Finanziario, di recedere dal presente atto .

Articolo 8. Varianti

1. Il Concessionario sarà tenuto ad apportare le variazioni alle attività dedotte nella concessione richieste dal Comune, a condizione che dette variazioni:

(i) non determinino un'alterazione sostanziale delle attività previste e disciplinate nel presente atto, nel capitolato di gestione e nella proposta formulata in sede di gara ;

(ii) non comportino incremento dei costi così come previsti nel capitolato di gestione e nella proposta formulata in sede di gara.

2. Alle stesse condizioni di cui ai punti precedenti, le Varianti potranno essere altresì proposte dal Concessionario qualora si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale la gestione della piscina.

Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, le Varianti potranno essere richieste dal Comune al Concessionario o proposte dal Concessionario. Le eventuali perizie di Variante dovranno essere approvate dal Comune. Nell'ipotesi

in cui la variante sia stata proposta dal Concessionario, il Comune si impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 30[trenta] giorni dal ricevimento della proposta.

Articolo 9. Rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

1. Il concessionario dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex dipendenti del Comune che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. "Legge anticorruzione").

2. Il concessionario dichiara di essere altresì a conoscenza del contenuto del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", e di uniformarsi ad esso nei rapporti con i dipendenti del Comune derivanti dalla stipulazione del presente contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato ovvero da rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni extralavorative.

3. Il concessionario si impegna a segnalare al Comune l'esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale

conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto o in ragione di esso.

4. Il Comune verifica con propri mezzi il rispetto, da parte del concessionario , delle norme sopra indicate; l'accertata violazione è causa di risoluzione del presente contratto.

Articolo 10. Subaffidamento a terzi.

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. E' viceversa consentito il sub affidamento parziale di alcune attività accessorie, secondo quanto previsto nel capitolato di gestione cui si rinvia

Articolo 11. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. Il concessionario, a garanzia degli impegni che assume con il presente atto, ha costituito cauzione definitiva di €
 , mediante polizza fideiussoria n. rilasciata da
 - emessa il . tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del concessionario, questi riconosce al Comune il diritto di valersene di propria autorità e si impegna a reintegrarla nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Articolo 12. Responsabilità del concessionario e Obblighi assicurativi.

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal presente atto, dal capitolato di gestione e dalla proposta formulata in sede di gara. Convenzione. In particolare, egli è responsabile:

a) del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel presente atto, nel capitolato di gestione e nella proposta formulata in sede di gara sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento del corretto adempimento;

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Comune o a ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione;

1) per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della gestione della piscina e delle attività connesse. In ogni caso Il Concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'esecuzione della concessione, rimanendo in ogni

caso il Comune sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte del Concessionario stesso. Nello svolgimento delle attività e/o servizi il concessionario, manlevando e tenendo espressamente ed integralmente indenne il Comune da ogni onere e/o responsabilità al riguardo o pretese di terzi a qualsiasi titolo, si obbliga, a pena di decadenza e risoluzione del contratto, ad osservare e/o far osservare dai terzi tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari. Nello svolgimento delle predette attività e/o servizi il concessionario opererà in modo non discriminatorio e si presenterà n modo tale da far sempre constatare l'autonomia delle proprie attività e l'assoluta estraneità del Comune alle medesime. Il concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi in relazione all'attività e/o servizi dedotti nella presente concessione, rimanendo in ogni caso il Comune sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso

obbligo di manleva da parte del Concessionario, che terrà sempre indenne il Comune da qualsiasi pretesa di terzi a qualsiasi titolo.. Il l Concessionario dichiara di sollevare espressamente senza alcuna riserva il Comune a da ogni e qualsiasi responsabilità di natura civile, amministrativa e fiscale, connessa alle attività comunque poste in essere, direttamente o indirettamente, ed anche occasionalmente, nell'ambito dello svolgimento del rapporto concessorio e alle quali, in ogni caso, il Comune è e rimarrà assolutamente estraneo, in fatto e in diritto. Tutte le imposte e tasse di esercizio della gestione saranno a carico del Concessionario al quale spetterà l'obbligo di provvedere alle relative pratiche con gli uffici competenti per la denuncia e il pagamento delle stesse. Sono egualmente a carico del Concessionario l'IMU, tasse e imposte locali e nazionali gravanti sull'Immobile. Il Concessionario si impegna ad assicurare idonee condizioni per la conservazione e la fruizione pubblica del bene concesso in uso con le modalità di cui al capitolato di gestione e all'offerta presentata in sede di gara. Il Concessionario è responsabile, giuridicamente ed economicamente, per

la custodia e vigilanza dell'Immobile e delle attività ivi svolte. Il Concessionario sosterrà ogni onere ed incombente necessario, per legge e comunque per buona prassi degli affari, al riguardo, rimanendo direttamente responsabile in caso di carente o mancata sorveglianza.

2. Il concessionario dichiara di aver trasmesso al Comune copia di una polizza assicurativa conforme a quanto previsto nel capitolato di gestione che copre i danni che dovesse subire il Comune nel corso della concessione e responsabilità civile verso terzi (Polizza n. _____ rilasciata da _____ emessa il _____ con scadenza al _____).

3. Il concessionario assicurato si impegna a rinnovare la polizza fino alla conclusione della concessione.

Articolo 13. Richiamo alle norme legislative e regolamentari e riconsegna dell'immobile alla cessazione della concessione .

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs 50/2016 , e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore .

2. Alla scadenza della Concessione e comunque alla cessazione a qualsiasi titolo della presente concessione, ivi comprese le ipotesi di decadenza, revoca e recesso di cui sopra e nel capitolato di gestione, l'Immobile concesso in uso ritornerà automaticamente nella giuridica disponibilità del Comune, con ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad esso apportate, siano esse comprese, o meno, negli Interventi. A tale momento l'Immobile, sotto la responsabilità e l'obbligo del Concessionario, dovrà risultare libero da persone e/o cose e in buono stato di manutenzione e di messa a norma. All'atto della

ripresa in consegna il Comune, redigendo verbale in contraddittorio con il Concessionario, verificherà lo stato del bene ed indicherà gli eventuali ripristini necessari, quantificandone anche il valore, con diritto a rivalersi sulla cauzione per detti importi, ivi incluse le spese tecniche ed ogni altro danno che dovesse derivare dall'impossibilità totale o parziale di utilizzo del bene medesimo. Si intendono esclusi dalla riconsegna dell'Immobile e potranno, pertanto, tornare nella piena disponibilità del Concessionario, esclusivamente i beni mobili elencati nel verbale di consegna ai sensi del precedente articolo 2 del presente atto.

Articolo 14. Controversie.

1. Per la definizione delle controversie si farà ricorso all'autorità giudiziaria competente per territorio. La sede di competenza è quella di Milano.

Articolo 15. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale e privacy

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a totale carico del concessionario, senza diritto di rivalsa. Ai fini fiscali si dichiara che le attività dedotte nella presente concessione sono soggette al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.

2. Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., il

Comune informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

3. I dati personali forniti saranno utilizzati dal Comune di Cassina de' Pecchi e trattati per le finalità inerenti alla gestione dello stesso contratto.

4. Il concessionario è nominato responsabile del trattamento dei dati afferenti alla concessione di che trattasi ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Io sottoscritto, Segretario Comunale, nella mia qualità di Ufficiale Rogante, a richiesta delle parti qui convenute e costituite, ho ricevuto il presente atto, elaborato con l'ausilio di persona di mia fiducia, con imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" che poi ho letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la Legge, lo confermano, pertanto, in ogni sua parte, lo sottoscrivono, senza riserva, con me e alla mia presenza in modalità elettronica consistente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 bis della legge n. 89/1913 e dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, nella apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009.

PER IL CONCESSIONARIO

#RAGSOC_CONTRAENTE1#

LEGALE RAPPRESENTANTE

SIG. F.TO CON FIRMA DIGITALE

PER IL COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

IL RESPONSABILE DELL'AREA

DOTT.SSA F.TO CON FIRMA DIGITALE

Della validità delle firme digitale delle parti mi sono accertato
personalmente mediante verifica dei relativi certificati di firma
ai sensi dell'Art. 47-ter, comma 3, della Legge 89/1913

IL SEGRETARIO COMUNALE – UFFICIALE ROGANTE

DOTT. F.TO CON FIRMA DIGITALE